

IMPOSTE SUL REDDITO

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

di **Dottryna**



Il regime di tassazione applicabile alle cessioni di partecipazioni sociali nell'ambito delle quali il soggetto cedente sia una persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori del regime d'impresa è contenuto negli articoli 67 e 68 del TUIR.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Imposte dirette"*, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina impositiva nazionale anche alla luce delle modifiche recate dal D.M. 26 maggio 2017.

L'[articolo 67, comma 1, alle lettere c\) e c-bis](#)), prevede che rientrano nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, rispettivamente:

- qualificate;
- non qualificate.

A tal fine rilevano le partecipazioni rappresentate da azioni – diverse dalle azioni di risparmio – ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio nonché i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquistate le predette partecipazioni posseduti:

- in **società di persone**;
- in società **per azioni**, in **accomandita per azioni** e **responsabilità limitata**, società cooperative e di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al [Regolamento Ce n.2157/2001](#) e società cooperative europee di cui al [Regolamento Ce n.1435/2003](#) residenti nel territorio dello Stato ([articolo 73, comma 1, lettera a\), TUIR](#));
- in **enti pubblici e privati diversi dalle società**, nonché in **trust**, residenti nel territorio dello Stato che hanno **per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale** ([articolo 73, comma 1, lettera b\), TUIR](#));
- in **società e enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, con o senza personalità giuridica, **non**

residenti ([articolo 73, comma 1, lettera d\), Tuir](#)).

Il successivo [articolo 68, comma 6, del TUIR](#) regola la **determinazione** dei redditi finanziari così come individuati nell'[articolo 67](#).

In particolare, la previsione in questione dispone che, come regola generale, i **redditi finanziari sono costituiti dalla differenza tra:**

- il **corrispettivo percepito**, sia in **denaro** che in **natura** (in tal senso la [M. 165/1998](#)), a seguito della cessione della partecipazione;
- e il **costo di acquisto**, aumentato di **ogni onere accessorio** (spese legali, consulenze varie, costo dei bolli, spese per perizie), della partecipazione stessa.

Il [comma 7 dell'articolo 68 del TUIR](#) prevede che dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i **redditi di capitale maturati ma non riscossi**, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari e ai contratti di associazione in partecipazione.

I principi descritti riguardano **sia le cessioni di partecipazioni qualificate che le cessioni di partecipazioni non qualificate**; tuttavia la tassazione è applicata in modo separato.

In ciascun periodo d'imposta si vengono così a creare **due masse distinte** a seconda della tipologia di partecipazione sottostante.

Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle **cessioni di partecipazioni qualificate** formano un'autonoma categoria di reddito e l'eventuale eccedenza positiva concorre alla formazione del reddito complessivo del percettore per il 49,72% (**58,14% per i realizzi dal 2018**) dell'ammontare complessivo; l'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze può invece essere computata in diminuzione, fino a concorrenza del 49,72% (**58,14% per i realizzi dal 2018**) dell'ammontare delle plusvalenze della medesima categoria dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto ([articolo 68, comma 3, del TUIR](#)).

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di **partecipazioni non qualificate** concorrono a formare, assieme a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, una seconda categoria di reddito.

L'avanzo positivo è tassato, per l'intero ammontare realizzato, con l'imposta sostitutiva di cui agli [articoli 5 e 6 del D.Lgs. 461/1997](#) (a seconda se si è optato, rispettivamente, per il **regime dichiarativo o amministrato**), oggi fissata nella **misura del 26%** (rispetto al precedente 20%) ad opera dell'[articolo 3 del D.L. 66/2014](#) ed a valere **sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014**.

Si osservi che, ai fini dell'applicazione dell'**aliquota maggiorata** o meno, **rileva il momento di**

perfezionamento del trasferimento della partecipazione o del titolo **e non l'incasso del corrispettivo** della cessione.

Occorre, quindi, tenere **nettamente distinti** il momento di **realizzo della plusvalenza** (che serve a determinare l'aliquota di tassazione applicabile) **da quello** in cui avviene il **pagamento del corrispettivo** (che fissa, invece, il periodo d'imposta in cui deve avvenire la tassazione).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)